

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5097 R	11 aprile 2001	ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 31 gennaio 2000 presentata nella forma elaborata dalla Commissione speciale Costituzione e diritti politici per la modifica di alcune disposizioni della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

(v. messaggio 21 marzo 2001)

Le modifiche legislative qui proposte hanno quale scopo di adeguare dal profilo formale alcune disposizioni della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984.

Si tratta in particolare di togliere dalla predetta legge ogni riferimento al giuramento o alla promessa solenne - sostituendoli con la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alla legge - e di inserire i rinvii alla legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998.

Vi invitiamo pertanto a voler approvare le modifiche come al disegno allegato.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Filippo Gianoni, relatore Albisetti - Bergonzoli S. - Bertoli -Bonoli - Buzzi - Canonica G. -Ghisletta D. - Jelmini - Menghetti -Merlini - Morisoli - Pantani

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984; modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 21 marzo 2001 no. 5097 del Consiglio di Stato
- visto il rapporto 11 aprile 2001 no. 5097 R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici;

decreta:

I.

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 7 novembre 1984 è modificata come seque:

Art. 5 cpv. 2

²Dopo l'assegnazione di uno scrutatore per ogni lista, i seggi rimanenti sono poi ripartiti secondo il sistema stabilito dall'art. 72 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998.

Art. 10 cpv. 1

¹Dopo la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi e costituitisi i gruppi parlamentari, il Gran Consiglio: (...)

Art. 22 cpv. 1

¹I seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dall'art. 72 della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998, ritenuto che ogni gruppo parlamentare ha diritto ad almeno un rappresentante in ogni Commissione.

Art. 24

Il subentrante, convocato, è invitato dal Presidente, all'inizio della seduta, a dichiarare fedeltà alla Costituzione e alle leggi secondo l'art. 9.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.